



Città di Viadana

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA'.

INDICE:

Art.1	ISTITUZIONE
Art.2	FINALITA'
Art.3	COMPITI
Art.4	COMPOSIZIONE
Art.5	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Art.6	PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
Art.7	RISORSE

Art.1 - ISTITUZIONE

In attuazione dell'art. 43 "Commissione per le Pari Opportunità" dello Statuto comunale di Viadana, viene istituita la Commissione comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.

Essa è un organismo permanente di partecipazione femminile e maschile e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'Art. 3 della Costituzione.

Art.2 – FINALITA'

Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella tutela della salute, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Scopo della Commissione è altresì quello di promuovere, per le finalità di seguito illustrate, l'autorganizzazione delle donne.

La Commissione non è organo dell'Amministrazione, ma organismo deliberato dal Consiglio Comunale che ha come principale scopo sul territorio quello di stimolare la ripresa di protagonismo e di parola delle donne anche secondo il riconoscimento di una politica di genere.

La Commissione promuove e sostiene l'autorganizzazione delle donne, di tutte le età, che vogliono sottoporre alla stessa un progetto di lavoro in campo sociale, culturale, artistico, di ricerca o semplicemente ricreativo.

La Commissione è sempre aperta, tramite richiesta di incontro con l'Assessore con delega alle Pari Opportunità, a valutare e a portare sostegno ai progetti che verranno proposti da singole donne o loro associazioni.

I progetti verranno esaminati per verificarne la congruenza con i principi sanciti dallo Statuto Comunale e dall'art.1 del presente Regolamento.

Titolare del progetto, della sua attuazione, saranno le donne o le associazioni cui viene riconosciuta l'autonomia nello sviluppo dello stesso e nei rapporti con l'Ente e le altre forme associative.

Art.3 - COMPITI

- Promuovere e diffondere la cultura delle Pari Opportunità ed uguaglianza tra uomo e donna, in tutti i campi e su tutto il territorio nonché la cultura della differenza di genere in tutti i campi e su tutto il territorio comunale anche

studiando forme collaborative con altre Commissioni che si riterranno opportune.

- Formulare e/o concorrere alla realizzazione di progetti volti ad espandere l'accesso delle donne al mondo del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile, incrementare le opportunità di istruzione e avanzamento professionale e di carriera delle donne anche nelle sedi di direzione e di decisione, delle aziende e degli Enti pubblici, privati e nelle Istituzioni politiche.
- Attivare iniziative utili a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione ed educazione dei figli, per rendere compatibili le esigenze di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna.
- Promuovere indagini, incontri, seminari, conferenze e pubblicazioni sulla cultura di genere e su ogni aspetto relativo alla vita delle donne compresi nei propositi stabiliti dall'art.1 del presente Regolamento.
- Sviluppare e mantenere rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle Pari Opportunità a livello nazionale, regionale, provinciale e locale.
- Operare mantenendo un rapporto con la società civile coinvolgendo singole personalità, associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche femminili.
- Offrire consulenza e pareri sull'applicazione delle norme e delle leggi attuali nel campo del lavoro e della famiglia, per la realizzazione della parità e dei diritti, sia nei settori privati che pubblici, con particolare riguardo alla formazione e orientamento scolastico – professionale.
- Esprimere pareri sugli indirizzi dell'Amministrazione comunale che abbiano rilevanza diretta sulla condizione della donna, della famiglia e della qualità della vita più in generale.
- Collaborare con la Giunta comunale e con le istituzioni provinciali e regionali per iniziative di carattere generale che sottintendono materie di competenza della Commissione, secondo le linee di indirizzo della commissione nazionale.
- Assicurare contatti con la commissione nazionale di parità e con la commissione CEE.
- Presentare annualmente il programma delle sue attività all'Amministrazione comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione e darne relazione conclusiva in sede di conto consuntivo.
- Promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica.
- Proporre codici di comportamento diretti ad identificare regole di condotta conformi alla parità per armonizzare l'attività amministrativa del Comune alle finalità del presente regolamento e fornire indicazioni ad altri Enti, nel rispetto dell'autonomia degli stessi, per il conseguimento delle medesime finalità.
- Valutare lo stato di attuazione, nel Comune e negli altri Enti, operanti nel territorio comunale, delle leggi statali e regionali inerenti in via diretta o

indiretta la condizione femminile, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, servizi sociali e sanitari e pubblicizzazione dei risultati.

- Promuovere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'Art.2.

Art.4 – COMPOSIZIONE E DURATA

La Commissione Pari Opportunità è composta dai seguenti membri, nominati con provvedimento del Sindaco:

n. 1 Sindaco o suo delegato;

n. 3 Consiglieri/e di maggioranza oppure n. 3 membri indicati dalla maggioranza;

n. 2 Consiglieri/e di minoranza o n. 2 membri indicati dalla minoranza

La nomina dei rappresentanti della società civile avviene previa pubblicazione sul sito dell'Amministrazione comunale, a cura del settore competente, di uno specifico avviso pubblico per consentire ai cittadini interessati di presentare le proprie candidature, a seguito del quale il Sindaco provvederà ad individuare:

n. 2 membri (necessariamente 1 donna e 1 uomo) appartenenti ad associazioni di volontariato (cultura, sociale, o simili)

n. 1 rappresentante del mondo dello sport (donna/uomo)

n. 1 rappresentante del mondo dell'istruzione (donna/uomo)

N. 2 membri (necessariamente 1 donna e 1 uomo) in rappresentanza del mondo del lavoro (Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura)

Le persone da designare devono essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e devono dichiarare l'inesistenza di procedimenti penali in corso, nonché l'insussistenza di alcuna delle condizioni previste dal Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che dal D. Lgs. 8/4/2013 n. 39. Il possesso di tali requisiti deve essere sottoscritto dal candidato.

L'avviso definisce inoltre le modalità i documenti da presentare al fine di evidenziare le competenze, i titoli professionali e le esperienze dei candidati.

La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale.

Art.5 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- La prima seduta della Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale in accordo con l'Assessore competente e presieduta dall'Assessore stesso. La Presidente della Commissione deve essere nominata a maggioranza dalle componenti la Commissione stessa durante la prima seduta. La Commissione si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del/della

Presidente della Commissione, o comunque, qualora lo richieda la maggioranza dei/delle componenti. La Presidente della Commissione deve concordare l'ordine del giorno e la data di convocazione con il Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Assessore con delega alle pari opportunità.

- Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune.
- Le riunioni della Commissione Pari Opportunità sono valide con la presenza di almeno la metà delle componenti.
- Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
- Qualora una componente della Commissione pari opportunità sia assente ingiustificata per tre volte consecutive, decade dall'incarico.
- La Commissione Pari Opportunità svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro cui possono essere attribuiti compiti specifici.

Art.6 – COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'Assessore con delega alle Pari Opportunità svolge il ruolo di supervisione nei confronti delle coordinatrici dei singoli progetti adottati dalla Commissione stessa.

Art.7 – RISORSE

- La Commissione Pari Opportunità ha un proprio bilancio, che corrisponde ad un fondo annuale attribuito dal Bilancio comunale; esso potrà essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private e privati cittadini.
- Il Comune mette a disposizione della La Commissione Pari Opportunità le attrezzature, i servizi, il personale amministrativo dell'Area Servizi Culturali per le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle proprie riunioni e le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento.
- Con queste risorse le componenti la Commissione Pari Opportunità possono essere rimborsate delle spese sostenute per la partecipazione a convegni, seminari, incontri di lavoro e di ogni altra spesa sostenuta nello svolgimento della propria attività tramite presentazione di idonea documentazione e nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio comunale.
- La Commissione Pari Opportunità, entro il mese di novembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e redige il relativo preventivo di spese che presenta alla Giunta e al Consiglio Comunale contestualmente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno che precede.

(Ultima revisione con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 29 novembre 2021.)